

Azienda Speciale Farmacia Comunale

GUSSAGO

Provincia

di Brescia

OGGETTO: ACCORDO QUADRO ART. 54 C. 4 LETT. A) DEL  
D.LGS. N. 50/2016 CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA **"FORNITURA ORDINARIA DI  
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI  
NELLA FARMACIA COMUNALE DI GUSSAGO GESTITA  
DALL'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE"**

CIG: 8696297B4C

L'anno DUEMILAVENTUNO addì 26 del mese di Novembre,  
nella sede della Farmacia comunale di Gussago (BS),  
in Via Don Carlo Gnocchi, 5, 25064 Ronco BS.

TRA

da una parte: Dott. Giorgio Fanti in qualità di  
Direttore della Farmacia comunale di Gussago (BS)  
che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto gli è  
attribuita la rappresentanza della società, che  
dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS),  
di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente «stazione appaltante», codice  
fiscale 03560870986;

dall'altra parte: Dott. Andrea Novelli, nato a Mantova il 21-09-1964 - residente a Mantova V.le della Repubblica, 8 - CODICE FISCALE NVLNDR64P21E897Z, in qualità di Procuratore Speciale n. rep. 10702 del 23/04/2021 della società cooperativa denominata **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL** con sede legale in Via A. Grandi, 18 25125 Brescia con Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00272680174, iscritta alla CCIAA di Brescia al n. BS - 52900 come da visura camerale acquisita in data 02.07.2021, mandataria dell'ATI stipulata dal Notaio Dott. Francesco Ambrosini con atto del 02.08.2021 repertorio n. 11097 con **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA** con sede legale in Via F.lli di Dio 2, 20026, Novate Milanese, con Codice Fiscale 00165110248 e Partita I.V.A. 10406510155, iscritta alla CCIAA di Milano al n. MI - 1375859 come da visura camerale acquisita in data 02.07.2021, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO

a) che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 06/04/2021 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) e Provincia di Brescia per l'affidamento della "fornitura

ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia comunale di Gussago gestita dall'azienda speciale farmacia comunale" mediante lo strumento dell'accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

b) che con determinazione a contrarre del 06.04.2021 è stata approvata la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara ad oggetto e autorizzata la Provincia di Brescia ad avviare la procedura aperta di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a) della durata di quattro anni da aggiudicarsi con il criterio del Minor Prezzo ai sensi degli articoli 95 c. 4 lett. b) e 36 c. 9 bis per un importo complessivo di € 1.400.000,00 soggetti a ribasso;

c) che la Centrale Unica di Committenza Area Vasta della Provincia di Brescia a seguito di procedura aperta ha trasmesso la proposta di aggiudicazione avvenuta con propria determinazione n. 798/2021 approvata da Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) con deliberazione del 13.10.2021, individuando quale operatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro per la "fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella

*farmacia comunale di Gussago gestita*

*dall'azienda speciale farmacia comunale""*

l'A.T.I. costituita dalla mandataria COOPERATIVA

ESERCENTI FARMACIA SCRL con sede legale in Via

A. Grandi, 18 25125 Brescia con Codice Fiscale

e Partita I.V.A. 00272680174, e la mandante

COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA con sede legale in Via

F.lli di Dio 2, 20026, Novate Milanese, con

Codice Fiscale 00165110248 e Partita I.V.A.

10406510155;

d) che il responsabile unico del procedimento, ha

effettuato comunicazione del provvedimento di

aggiudicazione in data 22.10.2021 e che l'avviso

in merito all'esito della gara sarà pubblicato

a seguito della sottoscrizione del presente

atto;

e) che sono stati acquisiti, tramite AVCpass, i

certificati del casellario giudiziale dei legali

rappresentanti e dei direttori tecnici

dell'impresa;

f) che è stata verificata l'informativa antimafia ai

sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e

successive modifiche ed integrazioni;

g) che l'impresa appaltatrice ha presentato

comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M.

11.5.1991 n. 187, acquisita dall'Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) il 26.10.2021;

h) che è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto**

L'accordo quadro è relativo alla fornitura continuativa franco magazzino della farmacia di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, farmaci senza obbligo di prescrizione (S.O.P.) e farmaci da banco (O.T.C. - Over the Counter), omeopatici, parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti, ecc.), farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006 di presidi medico-chirurgici, sanitari,

preparazioni galeniche, veterinarie e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale.

I servizi di cui sopra sono comprensivi di ogni qualsiasi onere, materiale, manodopera, smaltimenti, trasporti ecc. e deve essere eseguito a regola d'arte dall'affidatario, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza. Le modalità di svolgimento dei servizi sono dettagliate all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Articolo 2. Durata**

L'Accordo Quadro, d'ora in poi A.Q., ha durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore, anche se prima dei termini fissati oppure alla suddetta scadenza pur nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti attuativi, tutti i servizi che la stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche

nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

### **Articolo 3. Importo e Ribassi**

L'ammontare complessivo massimo dei servizi oggetto del presente A.Q. che potranno essere affidati, mediante singoli contratti attuativi, nel corso dell'intero periodo di durata, è pari ad €. 1.400.000,00.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato in base agli eventi verificatisi in media nel corso degli ultimi anni. La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito. I singoli contratti attuativi saranno affidati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente atto. La Stazione Appaltante potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Attuativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

L'Operatore Economico ha applicato i seguenti

ribassi percentuali in funzione delle categorie omogenee di cui al bando di gara:

<b>CODICE</b>	<b>CATEGORIE</b>	<b>PESO</b>	<b>RIBASSO</b>
A	Fascia A: Farmaco Etico con ricetta (mutuabile)	40,00%	32,36%
B	Fascia A: Farmaco a <i>denominazione generica</i>	13,00%	38,35%
C	Fascia C: OTC-SOP	11,00%	36,00%
D	Fascia C: Farmaco con ricetta (non mutuabili) a <i>denominazione generica</i>	12,00%	71,54%
E	Parafarmaco	14,00%	35,01%
F	Dispositivo medico	8,00%	35,66%
G	altro	2,00%	35,01%

L'Operatore Economico si impegna ad inserire e a mantenere aggiornati tali ribassi nel software gestionale in uso presso la Farmacia.

#### **Articolo 4. Contratti Attuativi**

E' onere dell'Appaltatore stipulare i relativi Contratti Attuativi che discenderanno dal presente A.Q. ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, i servizi richiesti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'A.Q. La Stazione appaltante si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Attuativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. I

Contratti Attuativi saranno stipulati a misura ai sensi dell'art. 3 comma eeeee) del Codice dei Contratti ovvero il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio/fornitura eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. I Contratti Attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata tra l'appaltatore ed il Presidente dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS), con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste al netto del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di aggiudicazione e riguarderanno i servizi come analiticamente dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente A.Q. Ciascun Contratto attuativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche dei servizi affidati, anche le seguenti indicazioni:

- oggetto dei servizi da eseguire;
- importo del contratto;
- descrizione e la consistenza dei servizi;
- luoghi interessati;
- termini utili per l'esecuzione dei servizi, relative penalità ed eventuali documenti previsti per la sicurezza;
- termini e modalità di pagamento.

**Articolo 5. Modalità di fornitura del contratto**

L'Appaltatore dovrà garantire le seguenti modalità di fornitura:

1. Garantire almeno n. 3 consegne\* giornaliere con le seguenti modalità:

a) dal lunedì al sabato con i seguenti tempi di consegna giornalieri:

Orario d'ordine entro	Orario Consegna entro
-----------------------	-----------------------

09:45	11:30
-------	-------

13:00	15:30
-------	-------

17:15	18:30
-------	-------

20:00	09:00
-------	-------

(\*) la modalità di una quarta consegna, se richiesta dal direttore della farmacia, dovrà essere concordata con il Direttore stesso;

b) le modalità della consegna nei festivi saranno concordati con il grossista;

c) le consegne dovranno essere effettuate presso la sede operativa della Farmacia comunale di Gussago in via Don Carlo Gnocchi n. 5 nella frazione di Ronco di Gussago;

d) le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;

e) le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta o, a farmacia chiusa, depositando

i prodotti nello spazio sicuro designato (chiuso a chiave e non esposto ad alte temperature), in accordo con il direttore della farmacia.

f) il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

g) Il documento di trasporto DDT dovrà essere digitale e caricato sul software in disponibilità della farmacia.

h) il controllo della merce ordinata tramite TO (transfer order) e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 72 ore lavorative successive e in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice.

i) il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti per i veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012).

2. di ricevere gli ordini via telematica, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia comunale), o via telefonica/fax, con

indicazione immediata da parte della ditta  
aggiudicataria dei prodotti mancanti;

3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti  
in via telematica;

4. di tenere un servizio di segreteria telefonica  
presso i magazzini di riferimento; pertanto di  
attivare un "numero verde" e di farsi carico delle  
relative spese telefoniche e di comunicazione;

5. di garantire alla farmacia comunale un servizio  
di informazioni tecniche tramite l'invio periodico  
di informazioni relative a:

a) variazioni di prezzo;

b) listini mensili dei prezzi di acquisto dei SOP,  
OTC e Parafarmaco, omeopatici e cosmetici;

c) nuove specialità e nuovi prodotti  
parafarmaceutici in commercio;

d) comunicazioni varie di carattere commerciale  
relative ai rapporti con il magazzino

e) disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio  
composizione o foglio illustrativo etc.;

f) comunicazione della variazione della  
composizione, delle indicazioni terapeutiche,  
dell'eventuale ritiro dal commercio delle  
specialità medicinali e delle eventuali modalità di  
smaltimento delle specialità variate.

6. di svolgere un servizio di informazione su

ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;

7. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;

8. di accettare la restituzione di qualsiasi prodotto entro 30 giorni dall'acquisto con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;

9. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione conformi a quelli ordinati e con data di scadenza non inferiore a sei mesi;

10. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;

11. di mettere a disposizione della farmacia i T.O con le ditte associate e di consentire pertanto alla società/farmacia di aderire a Gruppi di acquisto promossi dagli operatori economici;

12. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, ri. 155; di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre

corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;

13. di consentire al direttore della farmacia di valutare gli sconti, le promozioni del giorno tenuto conto di scontistiche/premi/ spettanti alla Farmacia o di adesioni a Gruppi di acquisto al fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco dell'anno. (Lo sconto per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara);

14. di consentire autonomia di acquisto di "prodotti" da operatori extra Accordo Quadro se a condizioni più convenienti;

15. di consentire al direttore della farmacia autonomia di acquisto di "prodotti" da soggetti diversi ogni qual volta gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro né siano sprovvisti, al fine di rifornire il mercato con sollecitudine;

16. di concedere alla farmacia comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e

ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

17. di consentire agli enti aderenti di associarsi ad una o più società o cooperative al fine di ottenere ulteriori vantaggi in termini economici e di servizio all'utenza nonché mantenere vivace la concorrenza degli operatori economici;

18. di esibire, su semplice richiesta, dei Direttori di farmacia, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati relativi alle categorie C e D dell'art. 2 del disciplinare di gara, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;

19. di garantire che lo sconto annuo per la tipologia acquistata sarà uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara;

20. di assicurare, che entro il 28 Febbraio di ogni anno, provvederà a trasmettere alla Farmacia un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

**Articolo 6. Ordinativo di fornitura**

Il direttore di farmacia orienterà l'acquisto dei farmaci con il fine di ottenere la massima economicità sia nel breve termine che nell'arco

dell'anno tenendo conto di prezzo, inventario magazzino, soddisfazione del cliente.

In particolare il criterio di scelta dell'operatore economico nell'emissione dei diversi ordinativi di fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

1. ogni operatore economico dovrà, a propria cura e spese, mantenere aggiornata la banca dati relativa al prezzo dei farmaci ed i relativi sconti offerti in sede di gara sul gestionale in uso alla Farmacia;

2. ogni operatore potrà inserire nel gestionale i prezzi ulteriormente scontati rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, nonché offerte legate all'acquisto di quantità determinate;

3. il direttore di farmacia prima dell'emissione dell'ordine provvederà a:

a. Verificare e comparare sul gestionale in uso presso la farmacia i prezzi offerti dai tre operatori economici individuando la migliore offerta (singolo prodotto o sconto su quantità) in base alle proprie esigenze contingenti e di pianificazione nel medio/lungo periodo;

b. Comparare la migliore offerta presente nel gestionale in uso presso la farmacia con i prezzi derivanti dalla partecipazione a gruppi di acquisto promossi dagli operatori economici e sottoscritti da Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS);

i singoli ordinativi saranno sottoscritti dal Direttore di farmacia.

c. Tenere conto nell'emissione degli ordinativi di fornitura dell'economicità a scala annua derivante dalle premialità di risultato annuo e facilitazioni sottoscritte dagli operatori economici e gruppi di acquisto con Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS).

1. Lo sconto annuo per la tipologia acquistata dovrà comunque essere uguale o superiore a quanto offerto in sede di gara;

2. L'operatore economico entro il 28 Febbraio di ogni anno provvederà a trasmettere ad Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) un report riepilogativo della scontistica applicata divisa per le categorie individuate in sede di gara comparandola al ribasso offerto.

#### **Articolo 7. Patrimonio interessato dagli interventi**

Il patrimonio interessato dalle prestazioni del presente A.Q. è dato dalla Farmacia Comunale di Gussago (BS).

#### **Articolo 8. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore - Responsabile dell'Accordo Quadro - Ufficio DEC**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto di **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA**, solo i soggetti presenti nel documento "Dichiarazione del contraente relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010" depositato presso Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) in data 26/10/2021 e per conto della società cooperativa **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL**, autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4 solo i soggetti presenti nel documento "Tracciabilità dei pagamenti" depositato presso Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) in data 22/10/2021;

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente della **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA** al seguente codice IBAN IT 97 A 03069 09533 000020570130 Banca Intesa San Paolo Ag.1901 di Viale Lunigiana 22, 20125 Milano, o sul conto corrente della **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL** al seguente codice IBAN IT 93J0538711240000042697910 BPER BANCA Agenzia di

Brescia ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. I Responsabili dell'accordo quadro che rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Appaltatore ed ai quali la farmacia si rivolgerà durante l'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- per Comifar sig. Filipe Diaz Trabach;
- per CEF sig. Lorenzo Colonna;

#### **Articolo 9. Cauzione definitiva.**

Contestualmente alla stipulazione del presente A.Q. l'appaltatore si impegna, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 e dall'art. XVI del Capitolato speciale di Appalto, a presentare apposita garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei singoli contratti attuativi mediante fidejussione o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua attuatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva

garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dai contratti attuativi e dalle condizioni dell'accordo quadro e dei documenti di gara, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Attuativi che la stazione appaltante si determinerà eventualmente a contrarre, la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è

fatto obbligo all'Appaltatore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Contratto Attuativo nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito del Contratto Attuativo. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà

comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione.

**Articolo 10. Polizza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

Gli operatori economici hanno presentato le seguenti polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi che tengano indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni:

- **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA** è assicurata con la polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di Lavoro e verso Terzi-Prodotti n. 30.371.571, il cui massimale di polizza è pari a Euro 5.000.000,00 per sinistro e Periodo di Assicurazione;

- **COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL** è assicurata con la polizza di assicurazione n. 45702304 avente per la Responsabilità Civile verso Terzi il massimale di polizza pari a Euro 5.000.000,00 per persona danneggiata e o danni a cose anche se appartenenti a più persone, mentre verso Prestatori di Lavoro e verso Terzi-Prodotti un massimale pari ad € 2.500.000,00 per persona danneggiata.

**Articolo 11. Avvio dell'esecuzione dei contratti**

**attuativi**

Dopo la stipula di ciascun Contratto Attuativo conseguente al presente A.Q., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione del servizio, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicate:

- a) la farmacia dove si svolgono i servizi;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il DEC potrà ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, indicando nel relativo verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

**Articolo 12. Termini Utili per l'esecuzione e ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi**

Il tempo utile per l'ultimazione dei servizi sarà

indicato di volta in volta nel Contratto Attuativo di riferimento conseguente all'A.Q. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 18. Per ciascun Contratto Attuativo si darà atto, dell'avvenuta esecuzione dei servizi disposti dal DEC, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, di apposito certificato di ultimazione dei servizi.

### **Articolo 13. Contabilizzazione delle prestazioni**

Tutti i servizi previsti nei Contratti Attuativi discendenti dall'A.Q. saranno accertati in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara per l'affidamento del presente A.Q. al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

### **Articolo 14. Verifica della regolare esecuzione e liquidazione dei corrispettivi**

Durante l'esecuzione del singolo contratto attuativo il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione dei servizi attraverso il gestionale a disposizione della farmacia con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Il certificato di esecuzione dei servizi relativo a ciascun contratto attuativo, stante l'importo del presente A.Q. ed in

conformità alle previsioni di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è redatto dal RUP entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo previa richiesta dell'operatore economico. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti sulla base di quanto disposto da ogni singolo contratto attuativo. La liquidazione di ogni pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla direzione di Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) previa autorizzazione da parte dei direttori dell'esecuzione del contratto (individuati nel direttore di ogni singola farmacia o suo delegato). Il direttore dell'esecuzione del contratto autorizza il pagamento della fattura previa verifica della conformità delle forniture eseguite, delle quantità e dei prezzi applicati. Il pagamento delle fatture sarà effettuato in un'unica soluzione alle migliori condizioni applicative con un minimo di 60 gg salvo accordi tra le parti relativi a scontistiche ulteriori rispetto alla gara (data fattura fine mese). Il pagamento delle fatture potrà

essere eseguito mediante RIBA, RID e bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato dalle imprese aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Le imprese aggiudicatrici COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL e COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA hanno comunicato in data 22/10/2021 e in data 26/10/2021 i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per le imprese saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L'Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.

**Articolo 15. Subappalto e Contratti continuativi di collaborazione**

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto normato dall'art. 105 del Codice dei Contratti. Si dà evidenza tuttavia che sussistono le previsioni dell'art. 105 co. 3 lett. c-bis D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.:

1) COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA ha in essere dei subcontratti per il trasporto effettuato da vettori:

- PIÙ EXPRESS SRL stipulato in data 01.01.2021 avente durata di 12 mesi e possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi;

- ANGELA GNOCCHI stipulato in data 07/08/2019 avente durata di 12 mesi e proroga per ulteriori 12 mesi;

2) COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL ha in essere un contratto per pluralità di servizi sottoscritto in data 13.05.2021 con l'Operatore Economico GEOS GROUP SRL.

**Articolo 16. Modifiche contrattuali e quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi si renda necessario un aumento/diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'A.Q. originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste

dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ammissibili nei limiti di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo devono essere autorizzate dalla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 17. Controlli e verifiche**

Il DEC provvede al controllo ed alle verifiche concernenti la regolare esecuzione dei servizi da parte dell'esecutore, impartendo tutte le disposizioni e le necessarie istruzioni tramite ordini di servizio, che riportano sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite con il relativo ordine. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. Il DEC redige, altresì, i processi verbali di accertamento di fatti, e le relative relazioni. Il DEC svolge, infine, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun contratto attuativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le modalità di espletamento e le finalità delle previste attività di controllo del DEC sono indicate all'art. 3 del Capitolato prestazionale. Le riscontrate irregolarità, oltre a dar luogo alla possibile applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore tali da concretizzare grave inadempimento e da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai fini dell'applicazione della risoluzione di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. La suddetta attività di controllo è condotta con riferimento al singolo contratto attuativo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 18. Penali**

Le imprese aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato speciale d'appalto, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse. Alle imprese aggiudicatrici, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, saranno applicate le seguenti penali per gli inadempimenti sotto elencati:

1) ritardo della consegna:

a) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non formalmente giustificato da cause di forza maggiore, superiore alle 2 (due) ore rispetto al termine massimo previsto a partire dal momento della chiamata, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare tramite PEC l'inadempienza. Dalla sesta inadempienza dall'inizio dell'anno solare sarà comminata una penale corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00);

b) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non formalmente giustificato da cause di forza maggiore, superiore alla giornata lavorativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare tramite PEC. Dalla sesta inadempienza (per ogni farmacia) dall'inizio dell'anno solare sarà comminata una penalità corrispondente al 30% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00).

2) consegna parziale:

a) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una

penalità del 10% del valore della merce mancante a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.

b) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 20% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce mancante a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.

c) nel caso in cui i prodotti mancanti superino il 50% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce complessivamente ordinata a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC.

3) errata consegna: in caso di fornitura di prodotti diversi per tipologia, qualità o altro da quelli indicati negli ordini, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro la successiva finestra d'ordine, verrà applicata una penalità pari al 20% dell'intera fornitura della consegna interessata, con un minimo di € 200,00 (euro duecento/00);

4) mancato caricamento del DDT nel gestionale: penale di € 200,00 a partire dal sesto inadempimento contestato tramite PEC per ogni mancata consegna fermo restando la sospensione dell'attestazione di conformità della fornitura da parte del direttore

dell'esecuzione del contratto e del relativo pagamento della fattura fino a quando la documentazione non è acquisita da Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS).

5) consegna alla farmacia di farmaci/parafarmaci e prodotti con scadenza inferiore a 6 mesi dalla data consegna: penale di € 100 per ogni articolo/confezione consegnato con scadenza inferiore a 6 mesi;

6) mancato caricamento del DDT nel software gestionale in disponibilità alla farmacia: penale di € 100 per ogni mancato caricamento del documento.

Oltre alle penali applicate, Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze sopra descritte. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Direttore della farmacia di competenza. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'impresa abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente da Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS), le penalità si intendono

accettate.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la farmacia comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra impresa non aggiudicataria anche ad un prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali sopra specificate.

#### **Articolo 19. Recesso**

A.S.F. si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'A.Q o dal singolo Contratto Attuativo.

#### **Articolo 20. Clausola risolutiva espressa**

Oltre quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali; costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa fornitrice;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'impresa fornitrice;

c) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

d) mancanze gravi nell'esecuzione del contratto di fornitura;

e) nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 108 del D.LGS 50/2016 e s.m.;

f) nel caso di non ottemperanza nell'obbligo di tenere aperto un conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010.

La risoluzione potrà essere richiesta da Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS) per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione comunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute, in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Amministrazione comunale, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi

dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- reiterati ritardi o consegne parziali od errate, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per la Farmacia Comunale.
- per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia comunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto, dopo almeno due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall'Amministrazione comunale, notificate tramite raccomandata A.R.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione comunale di competenza avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto,

alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'impresa fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 9, che in tal caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.

#### **Articolo 21. DUVRI**

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 comma 3bis dell'articolo 26, trattandosi di fornitura di materiale o attrezzature, non è prevista la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischio delle interferenze.

#### **Articolo 22. Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di accordo quadro, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che

sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'accordo quadro, con questo stipulato.

### **Articolo 23. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui

all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante:  
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega  
al Governo in materia di normative antimafia", così  
come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre  
2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17  
dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-  
bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo  
degli strumenti idonei a consentire la piena  
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di  
risoluzione dell'A.Q. L'Appaltatore, in relazione a  
ciascun Contratto Attuativo, si obbliga a comunicare  
tempestivamente alla Stazione Appaltante gli  
estremi identificativi dei conti correnti dedicati  
nonché le generalità e il codice fiscale delle  
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi  
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni  
modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le  
transazioni relative al presente A.Q., siano  
eseguite senza avvalersi di banche o della società  
Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q.  
si intende risolto di diritto, secondo quanto  
previsto dall'art.3, comma8, della L. n.136/2010  
come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010,  
convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.  
Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010  
l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli

eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

#### **Articolo 24. Obblighi in materia di sicurezza**

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione dei servizi, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate. A tal fine l'Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:

- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli

eventuali adeguamenti;

- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;

- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell'Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolgono i servizi, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.

**Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'accordo quadro;
- b) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
- c) chiarimenti pubblicati in fase di gara "FAQ";

I documenti sopra elencati, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti non sono materialmente allegati ma sono conservati dalla Stazione appaltante presso la Farmacia Comunale

Gussago (BS), Via Don Carlo Gnocchi, 5, 25064 Ronco  
BS.

**Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

**Articolo 27. Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'Appaltatore**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante modello unico informatico utilizzando il software Winfarm.

#### **Articolo 28. Controversie**

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205 commi 2-7 del codice. Il Foro competente è quello di Brescia.

Il presente atto è firmato in modalità elettronica, mediante personal computer e software di videoscrittura (art.32 co. 14 del codice dei

contratti). Le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. nello svolgimento del rapporto oggetto del presente contratto l'A.S. Farmacia Comunale di Gussago (BS), si impegna, anche per i propri amministratori, dipendenti, rappresentanti o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del c.c.:

1. ad attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal "Codice Etico" adottato da Comifar Distribuzione S.p.A - società appartenente al Gruppo Comifar, del quale l'A.S. Farmacia Comunale di Gussago dichiara di aver preso visione - pubblicato sul sito [www.comifar.it](http://www.comifar.it), nel caso di mancato rispetto da parte del terzo soggetto, Comifar Distribuzione S.p.A. può adottare misure che vanno dal richiamo esplicito al rispetto del codice etico fino alla risoluzione del rapporto.

2. ad attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal "Codice Etico" adottato da COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL, del quale l'A.S.

Farmacia Comunale di Gussago dichiara di aver preso visione - pubblicato sul sito [www.cef-farma.it](http://www.cef-farma.it) , nel caso di mancato rispetto da parte del terzo soggetto, COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL può adottare misure che vanno dal richiamo esplicito al rispetto del codice etico fino alla risoluzione del rapporto.

Per Azienda Speciale Farmacia Comunale Gussago (BS)  
Dott. Giorgio Fanti.

Il Procuratore Speciale della società COOPERATIVA  
ESERCENTI FARMACIA SCRL Dott. Andrea Novelli